

CXXIV.

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — *Discutesi il progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1893-94 » (n. 224) — Parlano nella discussione generale i senatori Cambray Digny, relatore, e il ministro del Tesoro — Senza discussione approvansi gli articoli del progetto che rinviati allo scrutinio segreto — Rinviati allo scrutinio segreto, senza discussione, il progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1894-95 » (n. 225) — Discutesi il progetto di legge: « Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette » (n. 254) — Il presidente richiama l'attenzione del Senato sull'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale — Parlano nella discussione generale il relatore senatore Pellegrini, il ministro delle finanze, e i senatori Finali, Gadda e Saracco — Chiudesi la discussione generale — Si approvano gli articoli modificati fino al 52 — All'art. 53 fa alcune osservazioni il relatore Pellegrini cui risponde il ministro delle finanze — Senza discussione, approvato l'art. 53, approvasi il rimanente dell'art. 1 e l'art. 2 e ultimo del progetto e l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale emendato — Si procede alla votazione a scrutinio segreto — Il presidente avverte che essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato per la prossima seduta pubblica, sarà convocato a domicilio — Si proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi discussi, e risultano tutti approvati.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri delle finanze, del Tesoro, di grazia, giustizia e culti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici ed il ministro Codronchi.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. I signori senatori La Russa e Rossi Giuseppe chiedono congedo.

Se non vi sono obiezioni questi congedi saranno accordati.

Discussione del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1893-1894 » (224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1893-94 ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI PRAMPERO legge: (V. Stampato N. 224).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore CAMBRAY DIGNY, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY DIGNY, *relatore*. Nessuno prendendo la parola io mi credo in dovere di rivolgere al Senato e all'onor. ministro del Tesoro alcune brevi osservazioni, ed anzi per il secondo alcune rispettose raccomandazioni.

È vanto dell'Amministrazione italiana dare il consuntivo di una gestione entro cinque mesi dopo il termine dell'esercizio.

Questo, che io sappia, nessuna altra Amministrazione di Stato è riuscita a fare, e nel nostro sistema di conti parlamentari ha il vantaggio di accertare i residui degli anni anteriori in tempo per potersene servire nell'assestamento del bilancio.

È infatti evidente che senza i residui approvati per legge l'assestamento del bilancio non può essere mai definitivo, specialmente per quanto riguarda il conto del Tesoro.

Quando adunque accade che si approva un consuntivo molti mesi dopo che la legge del bilancio è stata fatta e pubblicata, evidentemente, o signori, quella legge non offre risultati sicuri. Questo accade appunto oggi, mentre due consuntivi vengono insieme al Senato molti mesi dopo che le leggi di assestamento dei rispettivi bilanci sono state votate.

La Commissione di finanze del Senato ha creduto suo dovere di richiamare su questo fatto l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro, sicura che quest'ultimo farà di tutto perchè non si rinnovi un inconveniente, il quale turba assolutamente l'armonia dei nostri conti parlamentari.

Ed io ho creduto utile di rilevare questa avvertenza anche per dare all'onor. ministro l'occasione di far qualche dichiarazione per l'avvenire.

Giacchè ho la parola, mi permettano il Senato e l'onor. ministro di richiamare la loro attenzione sopra alcuni fatti, i quali emergono dallo studio accurato dei due consuntivi oggi in discussione.

In primo luogo è da notare un punto importante relativo alle ferrovie. Il Senato avrà veduto che in questi due consuntivi, specialmente nell'ultimo, siamo arrivati a costruire le ferrovie senza bisogno di emettere le solite obbligazioni, che erano autorizzate per legge e che costituivano una specie di conto speciale per le ferrovie, di regola, alimentato col debito.

Fu un felice pensiero, se non erro, dell'attuale ministro del Tesoro, adottato poi anche dal suo successore, di fare la spesa delle ferrovie con le risorse ordinarie del bilancio; tanto che noi ora abbiamo questo fatto, che, apparentemente almeno, non si fa più un debito speciale per costruire le ferrovie.

Ma importa non farci illusioni. Noi non facciamo più un debito speciale per costruire le ferrovie; ma finchè, colle spese effettive ordinarie e straordinarie e le spese per le costruzioni di ferrovie sommate insieme, si oltrepassa la cifra che risulta dall'entrata effettiva, lo sbilancio sarà evidentemente sempre coperto o da debiti o da consumo di attività patrimoniali.

Per esempio, in ambedue questi esercizi abbiamo una somma significativa di nuovi debiti ed attività patrimoniali consumate. Abbiamo però un fatto che merita tutta la nostra attenzione, e che dà affidamento che siamo davvero per la buona via, ed è che questo consumo di attività da un anno all'altro è diminuito di ottanta milioni.

Ora io non voglio entrare in tutti i particolari che ho sviluppato nella relazione, ma credo utile di richiamare su di essi l'attenzione del Senato, e di incoraggiare l'onor. ministro ad avvicinarsi il più che sia possibile a quel desiderato scopo che la spesa delle ferrovie sia tutta intera pareggiata colle entrate ordinarie e straordinarie effettive del bilancio.

Un altro fatto che merita tutta l'attenzione e che è meno consolante, è dimostrato da uno studio comparativo che si faccia dell'entrata effettiva ordinaria e straordinaria dello Stato come risulta in questi ultimi anni e di quello degli anteriori. Noi non abbiamo aumenti sensibili di entrata da 10 anni a questa parte, eccettuato nell'ultimo esercizio.

E questo fatto si accentua nelle tasse di consumo, che sono il cespite di entrata più importante del bilancio.

L'unico aumento che abbiano avuto queste tasse viene dal dazio sul grano; se non ci fossero 7 lire e mezza di dazio sopra ogni quintale di grano, vale a dire un'imposta di più del 60 per cento; da dieci anni a questa parte le tasse di consumo offrirebbero una diminuzione. Malgrado tutti i catenacci, gli aumenti di tariffe, e tutto quello che si è fatto negli ultimi dieci

LÉGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1897

anni, questi prodotti crescono soltanto perchè abbiamo un prodotto di 40 milioni dal dazio sul grano, invece di 7: ecco tutto. Questo è un fatto grave che merita tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento perchè interessa anche le condizioni economiche del paese.

Signori, non bisogna dissimularsi che una buona finanza, normalmente equilibrata, non l'avremo mai se le condizioni economiche generali delle popolazioni italiane non ripigliano quello sviluppo e quell'incremento che avevano 10 o 15 anni addietro.

È questo il problema sostanziale che io ritengo debba proporsi il Governo; e lo è tanto più che questa fermata dello sviluppo dell'economia nazionale è contemporanea al cambiamento fondamentale dei principi economici che Parlamento e Governo hanno adottato.

Quando eravamo sempre sotto l'influenza delle tradizioni del conte di Cavour, noi vedevamo ogni anno aumenti significanti nelle entrate dello Stato, mentre da che è venuto il cambiamento nei nostri principi economici le nostre entrate si sono fermate e non sono più cresciute. Su questo fatto io credo importante di invocare le meditazioni di tutti gli uomini che s'interessano alla fortuna d'Italia. Rialzare le condizioni economiche delle popolazioni è un problema, o signori, che non è solamente finanziario ed economico ma che è anche politico; imperocchè in un paese il quale goda di condizioni floride non sono da temere i pericoli che minacciano più o meno l'avvenire.

Io non ho inteso oggi davvero di provocare una vasta discussione economica e finanziaria, ma ho creduto che non si potesse passare senza osservazioni alla votazione di due consuntivi che danno risultati importanti, senza che qualcuno alzasse la voce per invocare su questo grave argomento l'attenzione del Senato e del Governo.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ringrazio il relatore della Commissione di finanze delle osservazioni fatte nel perspicuo documento che contiene la sua relazione e che egli ha avvalorata ora a viva voce. Consento pienamente col l'onor. senatore Cambray-Digny sulla poca convenienza di discutere con tanto ritardo

atti di così grande importanza, sui quali sembra che pesi il destino di non arrivare mai in tempo opportuno; il che fa sì che non si tenga conto del loro valore quale essi intrinsecamente dovrebbero avere per i Parlamenti. E non è la prima volta che lamentiamo il ritardo nel discuterli ed esaminarli; accade spesso che noi dobbiamo dare la sanzione a questi conti quando hanno perduto la freschezza e la opportunità degli insegnamenti che da essi si avrebbero potuto trarre. Né vi possono essere due pareri intorno a questa materia; il rendiconto consuntivo di ciascun esercizio dovrebbe sempre precedere l'esame dell'assestamento e del bilancio di previsione degli esercizi immediatamente successivi, per non passare nell'archeologia della contabilità dello Stato.

È strano appunto che avendo noi, come il senatore Cambray-Digny ha notato, una contabilità di Stato così precisa e perspicua da poter presentare, dopo cinque mesi dalla loro chiusura, i conti consuntivi innanzi al Parlamento (il che, a mia saputa, non avviene in alcun altro paese), non se ne tragga profitto per esaminarli e per approvarli prima della discussione sull'assestamento e sui bilanci di previsione. Però possiamo consolarci di non essere il solo Parlamento a far ciò.

Il senatore Cambray-Digny conosce certo un'opera egregia sulla contabilità di Stato e sui bilanci in Francia dello Stourm; in essa sono esposte le vicende di quei conti consuntivi, i quali si trascinano da sessione a sessione e molte volte da Parlamento a Parlamento ed è avvenuto che tre, quattro, cinque anni dopo, ricevessero sanzione dal Parlamento francese i conti consuntivi che si erano presentati quattro, cinque anni prima. Il che non deve intiepidirci per l'esame che dobbiamo fare, deve solo servirci per trarre almeno dal confronto un lieve argomento di conforto.

Per parte mia espongo la speranza che i conti consuntivi dell'esercizio 1895-96 presentati in tempo utile al Parlamento come la legge di contabilità prescrive, insieme all'assestamento e alle previsioni dell'esercizio prossimo possano avere la sanzione della Camera e del Senato, prima dell'esame dell'assestamento. E assicuro il senatore Digny e il Senato, che, sin che resterò a questo posto, farò in modo che i conti non si approvino soltanto con tutta

precisione e regolarità, ma abbiano a precedere l'assestamento. Ma i ministri del Tesoro non sono onnipotenti e non influiscono che scarsamente sulle vicende parlamentari!

Il senatore Digny, alzando a una questione di forma, che ha pure la sua importanza, una questione tecnica di prim'ordine, che ormai è introdotta nelle nostre consuetudini della contabilità di Stato, afferma il principio salutare di far fronte alle costruzioni ferroviarie colle entrate effettive.

Io mi ricordo, che quando per la prima volta nel 1891, ho annunciato questo principio, ebbi opposizioni vivissime nell'altro ramo del Parlamento, perchè l'applicazione di esso non avrebbe potuto concretarsi che con una grande economia nelle costruzioni ferroviarie; nessun bilancio, e tanto meno il nostro, può far fronte con entrate effettive alle spese delle costruzioni ferroviarie, se queste spese non si moderino notevolmente. L'applicazione di questo principio significa appunto il disviare da quella politica antieconomica di ferrovie fatte senza di scernimento e senza misura, che fu una delle principali cagioni della nostra depressione finanziaria e anche della nostra depressione economica, poichè certo non diede al capitale uno dei migliori e più proficui impieghi.

Ora io, senza peccare di ottimismo, perchè in finanza desidero, come dissi alcuni giorni fa, salvarmi piuttosto dalle illusioni dell'ottimismo che dalle illusioni del pessimismo, noto un grande progresso fatto in questa via.

Il senatore Digny si è fermato ai due conti consuntivi che doveva esaminare; ma se egli mi segue nell'esame del conto consuntivo successivo, dell'assestamento dell'esercizio corrente, e delle previsioni dell'esercizio futuro, vedrà che, togliendo dalle spese effettive le spese straordinarie d'Africa pel 1895-96 i risultati del bilancio, dei quali è impossibile dubitare, perchè si tratta di un conto consuntivo e non di una previsione, portano a questa conclusione: registrando soltanto le spese ordinarie d'Africa in 10,000,000, come erano in quell'anno, e non le spese straordinarie di guerra, parlo del 1895-96, i conti dell'esercizio scorso si chiudono con un'eccedenza delle entrate effettive sulle spese effettive di 47,000,000; il che permette di far fronte interamente alle costruzioni ferroviarie registrate in 31,910,000 lire e lascia

anche un margine di 15,000,000, i quali con l'eccedenza attiva della categoria « Movimento di capitali » avrebbero dato un beneficio al Tesoro di oltre 18 milioni.

Ora rimanendo proprio imprigionati in quelle due categorie, argomento di osservazioni importanti dell'onor. Digny, procedendo dal biennio dei conti consuntivi che ora si esaminano all'ultimo consuntivo presentato alla Camera, si è fatto questo progresso, che tolte, lo ripeto ad arte, tolte dalle spese effettive del 1895-96, quelle iscritte come spese straordinarie d'Africa, le quali vanno tolte, perchè non costituiscono uno stato ordinario per nessuna finanza, abbiamo una eccedenza di entrata effettiva sulla spesa effettiva, che interamente copre la spesa per le costruzioni di strade ferrate e lascia anche un margine di avanzo abbastanza rilevante.

La stessa cosa avviene nell'esercizio del bilancio in corso.

Se il senatore Digny toglie dall'assestamento di quest'anno ciò che vi è iscritto per spese straordinarie d'Africa, alle quali si fa fronte col movimento di capitali mediante l'iscrizione in entrata del prodotto del prestito, egli vedrà che anche in quest'anno l'avanzo fra le entrate e le spese effettive copre interamente la spesa per le costruzioni ferroviarie.

Nelle previsioni per l'esercizio venturo, che ho avuto l'onore di esporre alla Camera dei deputati, nonostante l'iscrizione di 12 milioni di spese di guerra in più dei bilanci precedenti, l'entrata effettiva copre interamente i 23 milioni delle costruzioni ferroviarie e lascia un piccolo margine in avanzo.

È in disavanzo la categoria movimento di capitali, il che è indebitamento di Tesoro e dipende dall'ammortizzamento maggiore di questo indebitamento, ma anche per questa categoria il Governo è persuaso che occorre consolidare il pareggio e perciò ha presentato la lieve tassa militare, bene accolta dal paese e che sarà votata dal Parlamento.

Ho voluto commentare le parole del senatore Digny per dimostrare come nel nostro bilancio abbiamo ottenuto questo risultato di avere escluso ogni forma di debito. Infatti non si fanno più debiti per il Tevere e per Roma, non si fanno più debiti per il risanamento di Napoli, non si fanno più debiti di tesoreria per

il servizio della beneficenza in Roma, dopo l'ultima legge che sistema questa materia, non si fanno più debiti per le costruzioni ferroviarie.

Ora se noi pensiamo alla struttura dei bilanci di altri paesi, che pur vanno famosi per la solidità della loro finanza; e dove le spese che da noi si chiamavano ultra-straordinarie di guerra, marina e persino dell'istruzione pubblica, nel bilancio austriaco, per atto d'esempio, sono in parte coperte da debiti, si può trarne argomento di conforto, quantunque è da riconoscere come in quei bilanci continui l'ammortamento che noi abbiamo quasi interamente sospeso colla conversione dei debiti redimibili in debiti perpetui.

Ma altra cosa è non essere in grado di ammortare i propri debiti, altra cosa è di non farne dei nuovi per costruzioni ferroviarie o altri uffici che appartengono a spese naturali del bilancio e come tali devono essere coperte dalle entrate effettive.

Queste dichiarazioni che in nessuna guisa contrastano con quelle del senatore Digny, ci danno argomento a bene sperare per la situazione della finanza quando noi continuiamo in una grande parsimonia della spesa. Se in questa parsimonia non si persistesse lascerei il mio ufficio.

Coltivo anche la speranza di potere un giorno non lontano iniziare quelle riforme fiscali nell'economia dei nostri bilanci, le quali, consento col senatore Digny, non possono consistere che in una graduale diminuzione delle aliquote selvagge e troppo alte delle imposte.

Ma egli intende meglio di me che questi consigli è facile darli, e sono essenzialmente sani, quando non si ha la responsabilità del bilancio; ma quando questa responsabilità del bilancio si ha, ogni ministro delle finanze aspetta il momento che gli pare il più opportuno per iniziare l'arduo lavoro della revisione, aspetta il momento in cui si sia consolidato il pareggio.

Quando dai conti consuntivi di un biennio si potesse davvero dimostrare, senza intervento di calamità straordinarie come quelle che ci hanno colpiti in questi ultimi tempi e che hanno arrestato il corso ascensivo della nostra finanza, quando si potesse in uno o due conti consuntivi registrare proprio coi numeri, che

non ammettono controversie possibili, che la nostra finanza è così solida da coprire con l'entrata effettiva, non solo tutte le spese effettive, ma anche le spese per costruzioni ferroviarie, che noi perseveriamo nella sobrietà delle spese e non siamo assaliti dalla malattia comune a tutti i popoli che hanno raggiunto il pareggio e si gittano a capo fitto di nuovo nelle prodigalità, quello mi parrebbe il momento opportuno per iniziare con prudenza, ma con efficacia la salutare trasformazione delle aliquote troppo alte delle tariffe sui consumi intorno alle quali ha ragionato l'onor. Digny, e intorno alle quali egli ha avuto l'occasione di dettare delle insigni monografie a proposito delle relazioni dei bilanci. E poichè ho la parola assicuro l'onor. Cambray-Digny che farò tesoro del suo consiglio registrato nella relazione rispetto ai concorsi e ai rimborsi che figurano in troppa larga misura tra i residui attivi dello Stato e aggiungono una nuova illusione alle tante di cui nel passato la nostra finanza si è compiaciuta. Al fine di togliere queste illusioni presenterò un progetto di legge col quale graduando i concorsi e i rimborsi secondo la possibilità reale degli incassi, se ne avrà per conclusione d'ingrossare meno gli stanziamenti del bilancio nell'entrata, ma di togliere il pericolo d'ingrossare troppo i residui attivi nei conti consuntivi. Con queste dichiarazioni e poichè mi pare che anche l'onor. Digny consenta che non è questa l'ora opportuna di una lunga e larga controversia finanziaria, prego il Senato di dare la sanzione ai conti consuntivi sottoposti al suo esame.

Senatore CAMBRAY DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY DIGNY, *relatore*. Io non ho che da ringraziare l'on. ministro della benevolenza colla quale ha accolto le mie povere parole, le quali non hanno altro scopo che di rilevare l'importanza delle leggi che si andavano discutendo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

**Entrate e spese di competenza
dell'esercizio finanziario 1893-94.**

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1893-94 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleottocentocinquantatremilioni duecentonovantaquattromila ottantasette* e centesimi

<i>sedici</i>	L. 1,853,294,087 16
delle quali furono riscosse	» 1,695,818,323 13
e rimasero da riscuotere .	L. <u>157,475,764 03</u>

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1893-94 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in lire *millenovecentododicimilioni centoquarantanovemila novecentonovantuna* e centesimi *diciannove* . . . L. 1,912,149,991 19
delle quali furono pagate » 1,649,425,616 96
rimasero da pagare . . . L. 262,724,374 23

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *due milioni cinquecentosessantaduemila centotrentasette* e cent. *quarantacinque* (L. 2,562,137.45) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1893-94 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate le prelevazioni eseguite dal fondo di riserva per le spese impreviste durante l'esercizio finanziario 1893-94, non comprese nelle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa dell'esercizio medesimo.

(Approvato).

**Entrate e spese residue
dell'esercizio 1892-93 ed esercizi precedenti.**

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1892-93 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *centottanta milioni cinquantanovemila settecentonovantuna* e centesimi *quarantannove* L. 180,059,791 49

delle quali furono riscosse	» 117,561,557 70
e rimasero da riscuotere .	L. <u>62,498,233 79</u>

(Approvato).

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1892-93, restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentoquarantadue milioni quattrocentoventimila cinquecentoventuna* e centesimi *quarantannove* L. 342,420,521 49

delle quali furono pagate .	» 213,653,862 94
e rimasero da pagare . . .	L. <u>128,766,658 55</u>

(Approvato).

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire *duemilioni centoquattromila centosessantasette* e centesimi *trentacinque* (lire 2,104,167 35) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1893-94, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

**Resti attivi e passivi alla chiusura
dell'esercizio finanziario 1893-94.**

Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1893-94 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1897

accertate per la competenza propria dell'esercizio 1893-94 (art. 1) . . . L. 157,475,764.03

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . » 62,498,233 79

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale). . . » 47,358,180 58

Residui attivi al 30 giugno 1894. L. 267,332,178 40

(Approvato).

Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1893-94 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1893-94 (art. 2) L. 262,724,374 23

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) » 128,766,658 55

Residui passivi al 30 giugno 1894. L. 391,491,032 78

(Approvato).

Disposizioni speciali.

Art. 10.

È approvata la diminuzione di L. 2,105,529 71 portata al Fondo di cassa al 30 giugno 1893, proveniente: per L. 2,050,599 96 dalla riduzione dal valore nominale al valore effettivo, in corso per l'argento delle piastre borboniche; e per L. 54,929 75 dalla riduzione analoga del valore dei talleri d'argento di Maria Teresa.

(Approvato).

Art. 11.

Sono stabiliti nella somma di lire *trentatremila novecentoquarantuna* e centesimi *quarantaquattro* (L. 33,941 44) i discarichi accordati nell'esercizio 1893-94 ai tesoreri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale approvato con decreto reale del 4 maggio 1885, n. 3074.

(Approvato).

Situazione finanziaria.

Art. 12.

Il deficit del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1893 a lire *quattrocento ottantasei milioni quattrocentonovantaquattromila centosette* e centesimi *novanta* (L. 486,494,107 90), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1893-94 nella somma di lire *trecentoquarantotto milioni novecentotremila trecentosessantotto* e centesimi *sessantacinque* (L. 348,903,368 65) come dalla seguente dimostrazione:

Attività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1893-94	1,853,294,087 16
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1892-93, cioè:	
<i>Accountati</i> { al 30 giugno 1893 . L. 346,801,814 24	
al 30 giugno 1894 . » 342,420,521 49	4,381,292 75
Passaggio alle passività patrimoniali redimibili del debito di tesoreria già costituito dai buoni del Tesoro a lunga scadenza	200,000,000 »
Rettificazioni delle attività di cassa dei decorsi esercizi	21,938 58
Differenza passiva al 30 giugno 1894 . .	348,903,368 65
	<hr/>
	2,406,600,687 14

Passività

Differenza passiva al 30 giugno 1893 . .	486,494,107 90
Spese dell'esercizio finanziario 1893-94	1,912,149,991 19
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1892-93, cioè:	
<i>Accountati</i> { al 30 giugno 1893 . L. 185,876,908 39	
al 30 giugno 1894 . » 180,059,791 49	5,817,116 90
Diminuzione del fondo di cassa per riduzione del valore nominale al valore effettivo in corso per l'argento delle piastre borboniche e di verghe d'argento esistenti in cassa	2,105,529 71
Discarichi ai tesoreri per casi di forza maggiore (articolo 225 del regolamento di contabilità generale)	33,941 44
	<hr/>
	2,406,600,687 14

(Approvato).

Amministrazione del Fondo pel culto.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1893-94, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia, in . . L. 26,451,946 87 delle quali furono riscosse . » 16,288,706 53 e rimasero da riscuotere . L. 10,163,240 34
(Approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1893-94 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono state stabilite in L. 25,782,535 63 delle quali furono pagate . » 18,632,804 55 e rimasero da pagare . . L. 7,149,731 08
(Approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1892-93 restano determinate in L. 33,545,717 79 delle quali furono riscosse . » 9,002,945 49 e rimasero da riscuotere . L. 24,542,772 30
(Approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1892-93 restano determinate in L. 26,332,902 82 delle quali furono pagate . » 6,730,321 39 e rimasero da pagare. . . L. 19,602,581 43
(Approvato),

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1893-94 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1893-94 (articolo 13) L. 10,163,240 34
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) . . » 24,542,772 30
Somme riscosse e non versate » 76,952 73
Resti attivi al 30 giugno 1894. L. 34,782,965 37
(Approvato).

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1893-94 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1893-94 (art. 14) . L. 7,149,731 08
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16) . . . » 19,602,581 43
Resti passivi al 30 giugno 1894. L. 26,752,312 51
(Approvato).

Art. 19.

È accertata nella somma di lire *novemilioni undicimila ottocentosettantatre e centesimi sessantaquattro* (L. 9,011,873 64) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1893-94 risultante dai seguenti dati :

Attività	
Differenza attiva al 30 giugno 1893	9,352,910 45
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1892-93, cioè :	
{ al 30 giugno 1893 . . L. 26,965,857 56	
{ al 30 giugno 1894 . . » 26,332,902 82	<u>632,954 74</u>
Entrate dell'esercizio finanziario 1893-94	26,451,946 87
	<u>36,437,812 06</u>

DEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18, GENNAIO 1897

Passività

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1892-93, cioè:		
Acconti	{ al 30 giugno 1893 . . . L.	35,189,120 58
	{ al 30 giugno 1894 . . . »	33,545,717 79
		<u>1,643,402 79</u>
Spese dell'esercizio finanziario 1893-94 . .		25,782,535 63
Differenza attiva al 30 giugno 1894		9,011,873 64
		<u>36,437,812 06</u>

(Approvato).

Fondo di beneficenza e di religione
nella città di Roma.

Art. 20.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1893-94 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia

e giustizia, in L.	2,845,316 82
delle quali furono riscosse . . »	<u>1,662,233 07</u>
e rimasero da riscuotere . . L.	<u>1,183,083 75</u>

(Approvato).

Art. 21.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1893-94 per la competenza propria dell'esercizio

medesimo sono stabilite in . L.	2,932,071 86
delle quali furono pagate . . »	<u>2,285,645 27</u>
e rimasero da pagare . . . L.	<u>646,426 59</u>

(Approvato).

Art. 22.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1892-93 restano

determinate in L.	1,516,054 27
delle quali furono riscosse . . »	<u>1,247,571 67</u>
e rimasero da riscuotere . . L.	<u>268,482 60</u>

(Approvato).

Art. 23.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1892-93 restano

determinate in L.	1,136,146 99
delle quali furono pagate . . »	<u>704,154 49</u>
e rimasero da pagare . . . L.	<u>431,992 50</u>

(Approvato).

Art. 24.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1893-94 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1893-94 (articolo 20) L.

	1,183,083 75
--	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22) . . »

	268,482 60
--	------------

Somme riscosse e non versate »

	3,357 97
	<u>L. 1,454,924 32</u>

(Approvato).

Art. 25.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1893-94 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1893-94 (art. 21) L.

	646,426 59
--	------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 23) »

	431,992 50
--	------------

L.	<u>1,078,419 09</u>
----	---------------------

(Approvato).

Art. 26.

È accertata nella somma di lire *settecento-settantannovemila trecentotredici e centesimi ventuno* (lire 779,313 21) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1893-94, risultante dai seguenti dati:

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1897

Attività	
Differenza attiva al 30 giugno 1893	979,254 14
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1892-93, cioè:	
Accertati { al 30 giugno 1893 . . . L. 1,146,787 81	
{ al 30 giugno 1894 . . . » 1,136,146 99	10,640 82
Entrate dell'esercizio finanziario 1893-94	2,845,316 82
	<u>3,835,211 78</u>
Passività	
Spese dell'esercizio finanziario 1893-94 . .	2,932,071 86
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1892-93, cioè:	
Accertati { al 30 giugno 1893 . . . L. 1,639,880 98	
{ al 30 giugno 1894 . . . » 1,516,054 27	123,826 71
Differenza attiva al 30 giugno 1894	779,313 21
	<u>3,835,211 78</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato oggi stesso a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1894-95 » (N. 225).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dell'altro progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1894-95 » (N. 225).

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI PRAMPERO legge: (V. Stampato n. 225).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1894-95.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1894-1895, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleottocento-settemilioni trecentosettantaduemila cinquecentotrentadue* e centesimi *settantacinque* L. 1,807,372,532 75 delle quali furono riscosse » 1,739,186,732 67 e rimasero da riscuotere L. 68,185,800 08

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1894-1895, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleottocento-seimilioni novecentosessantatremila quattrocencocinquantacinque* e centesimi *trentasei* . . . L. 1,806,963,455 36 delle quali furono pagate » 1,576,241,681 98 e rimasero da pagare . L. 230,721,773 38

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *tremilioni quattrocentosessantasettemila cinquantaquattro* e centesimi *ventisette* (L. 3,467,054 27) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1894-95, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in Tesoreria.

(Approvato).

Entrate e spese residue dell'esercizio 1893-94 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1893-94 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire

duecentocinquantaquattromilioni trecentoquarantaseimila seicentonovanta e centesimi sedici L. 254,346,690 16
 delle quali furono riscosse » 177,660,862 74
 e rimasero da riscuotere . L. 76,685,827 42
 (Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1893-94 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentottantanovemilioni quattrocentosettantatremila novecentonovantaquattro e centesimi ventisei* L. 389,473,994 26
 delle quali furono pagate » 235,317,319 72
 e rimasero da pagare . . L. 154,156,674 54
 (Approvato).

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *un milione ottocentosettantanovemila settecentododici e centesimi sessantanove* (L. 1,879,712 69) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1894-95, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
 (Approvato).

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria nell'esercizio 1894-95 (art. 1) . . . L. 68,185,800 08
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 76,685,827 42
 Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna v del riassunto generale) . . . » 45,778,890 54
 Residui attivi al 30 giugno 1895 L. 190,650,518 04
 (Approvato).

Art. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95 sono stabiliti come nel conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1894-95 (art. 2) L. 230,721,773 38
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) » 154,156,674 54
 Residui passivi al 30 giugno 1895 L. 384,878,447 92
 (Approvato).

Disposizioni speciali.

Art. 9.

È approvata la diminuzione di L. 1,460,516 86 portata al fondo di cassa al 30 giugno 1894, per la differenza fra il valore precedentemente attribuito alle piastre borboniche esistenti presso la tesoreria centrale e presso la zecca e quello effettivo ricavato dalla vendita.

(Approvato).

Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *centoventunmila ottocentosettantasei e centesimi venticinque* (lire 121,876 25) i discarichi accordati nell'esercizio 1894-95 ai tesoreri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto reale del 4 maggio 1885, n. 3074.

(Approvato).

Art. 11.

È approvato il discarico fatto mediante decreto ministeriale del 17 novembre 1894, registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese, della somma di lire 47,635,945 24 a favore del contabile del portafoglio per i due milioni e mezzo di rendita consolidata 5 per cento di proprietà del Tesoro, passata a disposizione della Cassa dei depositi e prestiti, in virtù della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato M.

(Approvato).

Situazione finanziaria.

Art. 12.

Il deficit del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1894 a lire *trecentoquarantotto milioni novecentotremila trecentosessantotto e centesimi sessantacinque* (L. 348,903,368 65), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1894-95 nella somma di lire *quattrocentottomilioni seicentottantunomila settantanove e centesimi trentatre* (lire 408,681,079 33) come dalla seguente dimostrazione:

Attività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1894-95	1,807,372,532 75
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1893-94, cioè:	
{ al 30 giugno 1894 . L. 391,491,032 78	
{ al 30 giugno 1895 . » 389,473,994 26	2,017,038 52
Differenza passiva al 30 giugno 1895 . .	408,681,079 33
	<u>2,218,070,650 60</u>
Passività	
Differenza passiva al 30 giugno 1894 . .	348,903,368 65
Spese dell'esercizio finanziario 1894-95	1,806,963,455 36
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1893-94, cioè:	
{ al 30 giugno 1894 . L. 267,332,178 40	
{ al 30 giugno 1895 . » 254,346,690 16	12,985,488 24
Discarico a favore del contabile del portafoglio per due milioni e mezzo di rendita consolidata 5 % di proprietà del Tesoro, passata a disposizione della Cassa depositi e prestiti in virtù della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato M	47,635,945 24
Diminuzione del fondo di cassa per la differenza fra il valore precedentemente attribuito alle piastre borboniche e quello effettivo ricavato dalla vendita	1,460,516 86
Discarichi di tesorieri per casi di forza maggiore (articolo 225 del regolamento di contabilità generale)	121,876 25
	<u>2,218,070,650 60</u>

(Approvato).

Amministrazione del Fondo pel culto.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1894-95 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia, in L. 23,617,820 » delle quali furono riscosse . » 17,324,524 07 e rimasero da riscuotere . . L. 6,293,295 93 (Approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1894-95 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 22,826,080 74 delle quali furono pagate . » 17,785,621 21 e rimasero da pagare . . . L. 5,040,459 53 (Approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1893-94 restano determinate in L. 32,115,312 09 delle quali furono riscosse . » 9,038,260 07 e rimasero da riscuotere . . L. 23,077,052 02 (Approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1893-94 restano determinate in L. 25,922,624 38 delle quali furono pagate . » 5,951,536 99 e rimasero da pagare . . L. 19,971,087 39 (Approvato).

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1894-95 (art. 13). L. 6,293,295 93

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) » 23,077,052 02

Somme riscosse e non versate » 55,843 36

Resti attivi al 30 giugno 1895 L. 29,426,191 31

(Approvato).

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1894-95 (art. 14) . L. 5,040,459 53

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) » 19,971,087 39

Resti passivi al 30 giugno 1895 L. 25,011,546 92

(Approvato).

Art. 19.

È accertata nella somma di lire *settemilioni novecentosessantacinquemila seicentoquarantasette e centesimi settantacinque* (L. 7,965,647 75) la differenza attiva del conto finanziario del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1894-95 risultante dai seguenti dati:

Attività	
Differenza attiva al 30 giugno 1894	9,011,873 64
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1893-94, cioè:	
Accertati { al 30 giugno 1894 . . L. 26,752,312 51	
{ al 30 giugno 1895 . . » 25,922,624 38	829,688 13
Entrate dell'esercizio finanziario 1894-95	23,617,820 »
	33,459,381 77

Passività

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1893-94, cioè:		
Accertati { al 30 giugno 1894 . . L. 34,782,965 37		
{ al 30 giugno 1895 . . » 32,115,312 09	2,667,653 28	
Spese dell'esercizio finanziario 1894-95 . .	22,826,080 74	
Differenza attiva al 30 giugno 1895	7,965,647 75	
		33,459,381 77

(Approvato).

**Fondo di beneficenza e di religione
nella città di Roma.**

Art. 20.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1894-95 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia in L. 2,186,494 56 delle quali furono riscosse . » 1,601,397 32 e rimasero da riscuotere . . L. 585,097 24

(Approvato).

Art. 21.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1894-95 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 2,228,700 34 delle quali furono pagate . » 1,795,270 62 e rimasero da pagare . . » 433,429 72

(Approvato).

Art. 22.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1893-94 restano determinate in L. 1,401,605 51 delle quali furono riscosse . » 1,161,328 31 e rimasero da riscuotere . . L. 240,277 20

(Approvato).

Art. 23.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1893-94 restano determinate in L. 1,036,350 65 delle quali furono pagate . . » 420,469 82 e rimasero da pagare . . . L. 615,880 83
(Approvato).

Art. 24.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1894-95 (art. 20) L. 585,097 24

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22) » 240,277 20
Somme riscosse e non versate » 6,152 03

L. 831,526 47

(Approvato).

Art. 25.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1894-95 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare accertate per la competenza propria dell'esercizio 1894-95 (articolo 21) L. 433,429 72

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 23) » 615,880 83

L. 1,049,310 55

(Approvato).

Art. 26.

È accertata nella somma di lire *settecentoventicinquemila ottocento cinquantasei* e centesimi *novantacve* (lire 725,856 99) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1894-95, risultante dai seguenti dati :

Attività

Differenza attiva al 30 giugno 1894	779,313 21
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1893-94, cioè:	
Accertati { al 30 giugno 1894 . . . L. 1,078,419 09	
{ al 30 giugno 1895 . . . » 1,036,350 65	
	42,068 44
Entrate dell'esercizio finanziario 1894-95	2,186,494 56
	<u>3,007,876 21</u>

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1894-95 . .	2,228,700 34
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1893-94, cioè:	
Accertati { al 30 giugno 1894 . . . L. 1,454,924 39	
{ al 30 giugno 1895 . . » 1,401,605 51	
	53,318 88
Differenza attiva al 30 giugno 1895	725,856 99
	<u>3,007,876 21</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette » (N. 254).

PRESIDENTE. Veniamo ora all'ultimo numero dell'ordine del giorno: « Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 254).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Prego il Senato di por mente all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale il quale è del tenore seguente :

« Il Senato invita il Governo a studiare quelle ulteriori riforme, le quali possano migliorare la legge 20 aprile 1871, n. 192, e quelle che successivamente la modificarono, coordinandovi

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1897

le modificazioni portate dal presente progetto, ed a presentare analogo disegno di legge; prima della compilazione del testo unico ».

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Poichè nessuno domanda la parola, devo ritenere che le osservazioni e le proposte dell'Ufficio centrale sono accolte alla unanimità. E mentre questo è a noi ragione di compiacimento, ci dispensa da una discussione generale per ripetere quanto nella relazione scrivemmo.

Ci preme però confermare, per l'importanza grave che può avere rapporto agli interessi dei terzi, essere innovativa e non interpretativa la disposizione, per la quale l'esattore, per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente anteriore alla vendita, acquista la facoltà di procedere sull'immobile anche dopo la pubblica aggiudicazione a persona diversa dal debitore, ciò che è contrario alla giurisprudenza pacifica della Corte regolatrice di Roma. Tale facoltà il regolamento dovrà convenientemente disciplinare, perchè la legge non acquisti un carattere odioso e vessatorio e l'arbitrio dell'esattore non sia sconfinato. Inoltre ci preme riaffermare, che la nuova disposizione riguardo al significato delle parole « anno in corso » usate nell'art. 1962 del Codice civile, nel determinare il privilegio concesso al tributo nella graduatoria del prezzo dell'immobile, non allarga in modo alcuno i limiti del privilegio.

La modificazione, come è noto al Senato, consiste in questo, che contro la giurisprudenza stabilita dalle ripetute decisioni anche recentissime della suprema Corte regolatrice di Roma, d'ora in poi non si avrà più come *anno in corso* quello in cui avviene la trascrizione del precetto immobiliare, ma quello in cui avviene la trascrizione dell'avviso d'asta dell'esattore o la trascrizione della sentenza di delibera.

L'Ufficio centrale, pur consentendo in questa modificazione, votata dall'altro ramo del Parlamento per la ragione della urgenza come già dichiarò nella sua relazione, ci tiene a che sia dall'unanime consenso vostro confermato ed inteso; che il privilegio è sempre limitato a due anni, l'anno in corso e quello precedente; e che il significato nuovo, attribuito alle parole

anno in corso, non altera in nessun modo la estensione del privilegio.

Non si estende il privilegio agli anni successivi alla trascrizione sia di quest'atto o di quello; nè col mezzo di più e diverse trascrizioni di successivi avvisi d'asta si potrà mai conseguire privilegio sul prezzo dall'ammobile più che per due anni al massimo di tributo.

Detto questo per dissipare ogni possibile dubbio, l'Ufficio centrale ha tutta la ragione di credere che il Governo sarà per accettare l'ordine del giorno, il quale implica anche eventuali modificazioni della legge che ora venga approvata, e lo prego di voler fare le sue dichiarazioni in proposito.

PRESIDENTE. Prego anch'io il signor ministro delle finanze di voler esprimere il suo avviso sull'ordine del giorno.

Ma, quanto alla questione dell'*anno in corso*, potremo rimandarla alla discussione del primo articolo, che ne è la sede opportuna.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro delle finanze*. A proposito dell'articolo primo non ho difficoltà di aderire alle dichiarazioni dell'Ufficio centrale, e, confermandole, desidero che esse servano di norma per l'interpretazione dell'articolo stesso.

Dichiaro poi che accetto l'ordine del giorno. Sono io primo a riconoscere se non indispensabile per lo meno molto opportuno presentare a non lontana scadenza un altro progetto di legge, sia perchè coll'attuale si sono venute attenuando alcune modificazioni che io aveva avuto l'onore di proporre per rendere la legge più adatta ai contribuenti, sia perchè vi è anche un ordine del giorno della Camera dei deputati che invita il Governo a fare le proposte per disciplinare la procedura esecutiva per la riscossione delle rendite e dei crediti delle Opere pie. Il Ministero delle finanze ha già fatto gli studi in proposito.

Del resto deve provvedere il Ministero dell'interno il quale so che ha anch'esso gli studi belli e fatti. Quindi è proprio desiderio vivo dell'Amministrazione di presentare questo progetto di legge.

Però vi è un'ultima frase dell'ordine del giorno, che io non potrei accettare in forma assoluta, perchè fa della presentazione di questo progetto

di legge una condizione essenziale, da verificarsi prima della compilazione del testo unico.

Ora io debbo osservare che noi abbiamo cinque leggi che riguardano la riscossione delle imposte; che queste cinque leggi, l'una dall'altra a più riprese modificata, sono praticamente maneggiate specialmente da segretari di prefettura e da esattori; che lasciando sussistere tutti i diversi testi di legge, si porterebbe nella pratica molta confusione; laonde il testo unico non è una modificazione, è semplicemente una questione di meccanica libraria, dirò così. Ed io desidererei, che aspettando un nuovo progetto di legge non si togliesse questa facoltà, che del resto lo stesso progetto accettato dall'Ufficio centrale conserva in un articolo; per cui si avrebbe nell'ordine del giorno una disposizione di raccomandazione in contraddizione con la proposta adottata nell'articolo di legge...

Senatore FINALI. Domando la parola.

BRANCA, *ministro delle finanze*.... Debbo soggiungere inoltre che questo nuovo progetto di legge per quanto si possa presentare in breve tempo, richiede una certa preparazione, non per l'amministrazione, ma perchè conviene tener conto dei fatti concreti che si svolgeranno nei nuovi contratti di appalto dei quali è imminente la stipulazione; e d'altronde non vi è ragione di grande sollecitudine, una volta che la legge da presentare ancora, in alcune sue parti non potrebbe avere applicazione nei contratti d'appalto delle esattorie pel quinquennio 1898-1902, che ora devono stipularsi.

Ora, signori, siccome ogni serie di contratti d'appalto fornisce degli elementi d'esperienza bisognerà tenerne conto in fine, e su questo richiamo tutta l'attenzione del Senato.

Come i signori senatori hanno visto, in questo progetto di legge una delle disposizioni principali è la limitazione dell'aggio al massimo del 6 per cento per correggere l'inconveniente che si verifica oggi, particolarmente in Sardegna e in qualche altra regione, di aggi speciali, che raggiungono fino la cifra del 17 50 per cento. Danno gravissimo che dovrebbe essere senz'altro eliminato, perchè basta riflettere che se si viene innanzi al Parlamento per domandare un decimo di tassa fondiaria pare che crolli il firmamento, e intanto noi in base ad un contratto di esattoria infliggiamo al contribuente

circa due decimi. Si aggiunga poi che tra i contribuenti che pagano questo decimo ve ne sono di esattissimi quanto quelli delle provincie in cui l'aggio discende fino a 0 29; per cui anche il contribuente esatto e scrupoloso, viene a pagare il 17 50 per cento soltanto perchè fa parte di una provincia o di un comune povero. Questo è proprio contro lo Statuto, nè vale il dire è così stabilito per legge, perchè anche le leggi si possono e si devono correggere; tanto più che testè al banco della Commissione sedeva un senatore molto autorevole come l'onorevole Cambray-Digny, il quale diceva occorrere che le nostre imposte siano alleggerite, perchè il carico è piuttosto eccessivo. Ora io dico che non potendo alleggerirle, bisognava per lo meno adattarle ai bisogni, e renderle meno aspre. Ed appunto in questo ordine d'idee e nel fine di completare l'istituto dell'aggio massimo, nel senso che il contribuente non debba mai in verun tempo e modo sopportare, a titolo di spese di riscossione, un aggravio maggiore di quello del 6 per cento io avrei già ideato un nuovo meccanismo da comprendere nella nuova legge da presentare. Avendo fatto un calcolo, che aggiungendo cinque centesimi per ogni 100 lire d'imposta si avrebbe, con tale maggiore imposizione all'ammontare delle tre imposte dirette una somma che andrebbe oltre le 300,000 lire, io ho pensato che con questa somma si potrebbe largamente far fronte alle esigenze delle esattorie, dirò così più disagiate, quando si dovesse verificare (ciò che per ora non si prevede) che rimaste vacanti, la gestione provvisoria delle stesse venga a risultare passiva. Per tal modo si costituirebbe quasi un fondo di compensazione degli aggi fra tutti i contribuenti del Regno e si rispetterebbe il principio statutario della uniformità dell'aggravio in materia di tributo.

Quest'imposta di cinque centesimi se si applica ad una quota minore di 10 lire non rappresenta che mezzo centesimo, se andiamo a 10,000 lire rappresenta cinque lire.

Io prendo i minimi e i massimi, e siccome le cinque lire si pagano in sei bimestri; è facile vedere che anche se prendiamo 10,000 lire d'imposta la sovraimposizione da pagarsi ad ogni bimestre viene a risultare di una frazione di lira.

Ora poichè, comunque voglia calcolarsi la dif-

ferenza d'aggio, eccedente il massimo del 6 per cento, avuta in questo e negli scorsi quinquenni, è certo che questa nella realtà non si ragguagliò mai a più di 200 o 300 mila lire, e quindi con lieve sovraimposizione si verrebbe ad accumulare più del fondo necessario per far fronte alle eventuali deficienze delle gestioni provvisorie, qualora tutta la differenza d'aggio dovesse riapparire sotto forma di passività della gestione.

Meritando questo argomento l'attenzione del Parlamento sebbene non occorra trattarlo in questa legge, io dico che accetto tanto più volentieri l'invito che mi fa il Senato, in quanto credo che le modificazioni che si sono fatte ora per adattare meglio la legge alla necessità del momento debbono essere allargate.

Così pure circa la questione delle quote minime, su cui la Camera dei deputati si è mostrata, direi così, meno innovatrice del ministro; io aveva cercato di risolverla almeno in parte, riguardando le quote minime quali oggi sono in fatto, e proponendo dei temperamenti per la riscossione di esse, ma poichè nel momento quelle proposte non hanno trovato accoglienza, anche su questa parte è necessario che si ritorni, magari nel senso di una soluzione anche più larga e radicale, ove sia possibile.

Io ringrazio l'Ufficio centrale del Senato che col suo ordine del giorno fa un obbligo non a me, ma al ministro, al Governo di tenere presente quest'argomento, e di presentare a non lontana scadenza un nuovo progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Senatore FINALI. L'Ufficio centrale avrebbe desiderato che l'onor. ministro delle finanze avesse fatta buona accoglienza per intero all'ordine del giorno da esso proposto.

Bisogna partire da questo punto: Se non era l'urgenza del provvedere, in causa della rinnovazione prossima dei contratti quinquennali di esattoria, l'Ufficio centrale non avrebbe proposto l'approvazione pura e semplice del progetto di legge; ma avrebbe formulato degli emendamenti che nel loro concetto risultano chiari dalla relazione.

È dunque solo per l'urgenza, che l'Ufficio centrale si è astenuto dal fare proposte.

Ma c'è di urgenza di avere un testo unico? Non esito a dire, onor. ministro, che no. Un

testo unico è una comodità, non è una necessità.

Non sono sette le leggi organiche della riscossione dell'imposta; è sempre quella del 1871 con alcuni successivi ritocchi.

Se dopo quella del 1871, fosse venuta una legge, la quale regolasse intieramente la materia, non si dovrebbe pensare a un testo unico.

È avvenuto per la legge 1871 quello che per tante altre; ma come si è modificata le legge comunale e provinciale, quella sulle opere pubbliche, sulla contabilità di Stato, e tante altre; e le riforme si sono potute introdurre senza che vi fosse sempre necessità di compilare un testo unico, così può farsi per questo della riscossione delle imposte.

Tanto più che questi stessi testi unici sono una mania recente delle nostre Amministrazioni, e costituiscono il tormento del Consiglio di Stato quando è chiamato a dare il proprio avviso, intorno a fusioni non facili, e che poi l'autorità giudiziaria non sempre accetta, di disposizioni diverse; e non sempre riesce a resistere all'invasione a all'esorbitanza dei dicasteri, i quali per mezzo dei testi unici, pretendono talora modificare le disposizioni delle leggi.

Mi pare che l'onor. Boccardo abbia dato segno di consentire con me quando ho detto che questi testi unici sono il tormento del Consiglio di Stato.

E se alla burocrazia non piace, non è mica obbligato il Governo ad attenersi al parere del Consiglio di Stato: basta una deliberazione del Consiglio dei ministri per passarvi sopra.

Ora il nostro ordine del giorno è molto semplice. Diciamo: promettete di presentare un progetto di legge, che introduca altre per noi necessarie ed utili riforme, prima di compilare il testo unico, affine di potervi comprendere anche quelle.

Qualunque siano per essere gli avvenimenti politici o parlamentari, più o meno vicini, non credo che sia impossibile di presentare questo progetto di legge prima che cominci il nuovo quinquennio.

Ma colla previsione di altre riforme dopo quelle che si fanno con questo progetto di legge, compilare frattanto un testo unico, mi pare che sarebbe cosa non abbastanza logica nè opportuna.

Dopo un primo testo unico bisognerebbe farne un secondo.

Quindi pregherei l'onorevole ministro di volere accettare il nostro ordine del giorno.

Ma c'è poi un punto assai grave, sul quale egli, lungi del consentire col concetto nostro, il quale è espresso nella seconda colonna della pagina seconda della relazione, mi pare che ne abbia espresso uno molto diverso e che noi, volevamo escludere col presupposto di un errore di stampa.

Per me, il concetto che lo Stato debba in qualunque modo, in qualunque misura contribuire al pagamento degli agi per la riscossione delle imposte, è cosa che è la negazione del principio fondamentale della legge del 1871 sulla riscossione delle imposte dirette.

Altro che riforma! Si fa un passo in altra via; sarebbe un mutare del tutto il sistema.

Secondo il concetto fondamentale della legge vigente, come lo Stato non deve riscuotere un centesimo a titolo di riscossione d'imposte dirette, così per questo titolo non deve pagare un centesimo.

Diffatti dopo la legge del 1871 non è mai stata iscritta nel bilancio dello Stato sia in attivo, sia in passivo, alcuna somma a questo titolo.

Ora il proposito di riscuotere una somma, grande o piccola che sia, per conto dello Stato, a fine di corrispondere la eccedenza che si verificherà per alcune esattorie, al di là del massimo di sei per cento che introduce la nuova legge, è la negazione assoluta della legge del 1871.

In occasione di quella legge si poteva discutere, ma oggi no, se non si abroga fondamentalmente la legge del 1871.

Al sistema introdotto nel 1871 si potevano fare, e furono fatte, obiezioni; si poteva dire, e si disse, che per rispetto al carico relativo alle imposte, non escluso quello delle spese di riscossione, tutti i contribuenti dovevano essere eguali.

Ma la teoria che l'aliquota per le spese di riscossione fosse eguale in tutto il Regno, salvo le diverse percentuali d'aggio locale, sebbene sostenuta con autorità ed eloquenza, non persuase il Parlamento; ed io credo che accadrebbe il medesimo se fosse di nuovo proposta.

Non si tratta solo della eccedenza al massimo di sei per cento; perchè la logica, secondo

questa teoria, ne porterebbe a stabilire un unico sopraccarico, mentre un'aliquota comune per tutte le esattorie, è impossibile ad aversi, perchè le condizioni di popolazione, di territorio, e quelle economiche, portano una spesa diversa che giustifica la diversità degli aggi nella riscossione.

La principale obiezione che si fa al sistema vigente in tutto il Regno dopo il 1871, si è che i contribuenti alle imposte dirette, fondiari e mobiliari, in certi comuni pagano meno del mezzo per cento per aggio di riscossione, ed altri financo il cinque, il sei per cento ed anche di più, malgrado che lo Statuto dica che tutti i cittadini pagheranno in proporzione dei loro averi.

Ma questa diversità è minore di quella che si ha, rispetto al dazio consumo, fra comuni aperti e comuni chiusi; e nelle tariffe fra le quattro classi di questi, determinate secondo il criterio della popolazione, e quindi varie nel loro rapporto coi valori dei consumi.

Obbligando ogni comune a soddisfare il carico delle imposte dirette, ripartendone l'aggio di riscossione sui propri contribuenti, noi non abbiamo creduto di offendere il precetto statutario regolatore dei tributi.

Quindi in questa questione, quando verrà, se pur verrà, mi riservo ogni libertà.

Frattanto io non ho creduto di poter lasciar passare inosservata un'idea enunciata dall'onorevole ministro, che contraddirebbe al presupposto della nostra relazione; e che non sarebbe una riforma, ma il principio della distruzione della legge.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Io sono li-tissimo di aver provocato le dichiarazioni dell'onor. Finali, perchè siccome si tratta di una riforma, e io sono stato il primo a dirlo, di una riforma piuttosto ardita, e siccome qui non si tratta di discutere un progetto di legge, ma semplicemente, in vista dell'invito del Senato, di ventilare fin da ora i principi di questa riforma, per far tesoro delle osservazioni preliminari che il Senato può fare, come l'ha già fatte l'onor. Finali, io credo di aver raggiunto il mio scopo; ma, poichè egli m'invita

di discutere, io gli dico anzitutto: quale è il suo principale argomento?

Egli dice: C'è la legge del 1871; e con ciò si viene ad alterare il sistema della stessa; ma, rispondo io, le leggi sono forse immutabili?

La riforma importa precisamente il mutamento del principio legislativo ed introdurne un altro; tanto più, come dice l'onorevole Finali, che il regime era diverso negli antichi stati italiani. Nè quello che egli ha detto delle tasse di consumazione, ha nulla che fare, perchè qui si tratta di un tributo identico; non è un beneficio che si dà ai singoli contribuenti, nè si viene a violare la massima dello Statuto, ma a confermarla. I comuni sono divisi per classi secondo gli enti, e sono enti che non riguardano i singoli contribuenti; ma cento lire d'imposta fondiaria tanto valgono nella provincia di Napoli quanto in quella di Cagliari; tanto nella provincia di Milano quanto in quella di Sassari sono i contribuenti che pagano identica imposta in identico modo.

Dunque qual danno si ha nel creare un fondo comune?

Di più debbo dire all'onor. Finali che in queste questioni, come in tante altre, non occorre di andare da un estremo all'altro, perchè qui non si tratterebbe di alterare il principio fondamentale della legge del 1871, che pone l'aggio a carico dei contribuenti nella misura dei contratti di appalto, ma solo di stabilire un lieve fondo di compensazione per attenuare le conseguenze eccessive di quel principio.

La responsabilità dei comuni e degli esattori ecc., resterebbe identica.

Un esempio del resto dell'istituto della sovrapposizione a scopo di sgravio e di compensazione, l'abbiamo in parecchi catasti mentre in altri non l'abbiamo.

Per esempio, nel compartimento ligure-piemontese, a Parma, e nelle provincie di Napoli e di Sicilia se vi è un infortunio si accorda lo sgravio dell'imposta, e mediante una sovrapposizione del 3 per cento al contingente compartimentale lo Stato si riva del'impsta sgravata; se l'infortunio invece accade nel compartimento pontificio, toscano o lombardo-veneto, non si può fare, perchè? perchè essendosi nella valutazione dell'estimo tenuto conto

degli eventuali infortuni, non è ammesso sgravio nè diritto di sovrapposizione.

Intanto sopravvenendo tali infortuni, come adesso sono sopravvenute le inondazioni a Città di Castello ad Arezzo, il contribuente dimentica, che nella valutazione dell'estimo anche tali evenienze furono considerate, dice: siccome ho perduto tutto il mio prodotto, affrancatemi dal pagamento dell'imposta.

Lo Stato normalmente non può provvedere, perchè la legge d'imposta non lo consente e intanto bisognerebbe provvedere con altri mezzi di bilancio; ma qui sorge l'onor. Finali a dire che si oppone, e gli altri contribuenti a loro volta dicono che il catasto non lo permette.

Dunque lo stabilire una specie di fondo comune di compensazione in una misura lievissima non solo non altera l'organismo della nostra legge di riscossione, nè produce danno alcuno, ma può giovare a meglio equilibrare l'aggravio tributario. E qui fo punto, perchè, come dico, qui non si tratta che di ventilare un principio per la legge futura.

Debbo poi rispondere una parola invece per il testo unico. Io nell'accettare l'ordine del giorno mi accontentava della possibilità, perchè anche quando la legge si presentasse subito le fasi parlamentari sono tali e tante che talvolta il più semplice progetto di legge dura degli anni a diventare legge, mentre talvolta una importantissima legge, diventa legge in pochi mesi, e la ragione dell'utilità del testo unico io la ricavo dalle parole stesse dell'onorevole Finali, il quale ha detto che questi testi unici formano il tormento del Consiglio di Stato.

Ed al senatore Finali riusciva gradita l'annuenza del senatore Boccardo membro autorevole del Consiglio di Stato.

Perchè i testi unici sono un tormento del Consiglio di Stato?

Perchè il mettere insieme disposizioni spesso contraddittorie costituisce un vero tormento.

Se si tormenta il Consiglio di Stato per il solo fatto che lo si obbliga a mettere insieme disposizioni contraddittorie, quale non sarà mai il tormento del semplice segretario di prefettura o di intendenza di finanza, dell'esattore e del contribuente, che tutti ne sanno meno dei consiglieri di Stato?

Tra tormento e tormento è meglio che lo abbia il Consiglio di Stato, ma che i contri-

buenti, gli esattori, ed i segretari abbiano un testo unico completo.

Ecco perchè, col massimo rispetto e con la massima deferenza all'opinione esposta dell'onor. Finali, io pregherei il Senato perchè si accontentasse possibilmente a che il desiderio dell'onor. Finali non venga compiuto. Siccome con le dichiarazioni che io ho fatto ho dimostrato al Senato che ho la maggiore premura di portare un nuovo progetto di legge alla discussione del Parlamento, nessuno più di me adempirà volentieri all'invito fatto dal Senato; ma se questo non sarà possibile adempire, togliere ai contribuenti ed a quelli che debbono applicare la legge la facilità anche necessaria del testo unico, mi pare che sarebbe negare una cosa piccola sì, ma utile; e non potendo farne delle grandi, fare delle piccole cose utili credo sia sempre vantaggioso alla cosa pubblica.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io vorrei pregare il signor ministro a considerare che l'Ufficio centrale nel presentare quest'ordine del giorno non mirava ad escludere la esecuzione per parte del Ministero di un testo unico.

Nel concetto e nella opportunità del testo unico, l'Ufficio centrale era perfettamente dell'avviso del ministro per le ragioni esposte nella relazione; chiedeva soltanto che questo lavoro del testo unico che si dice tanto improbo, fosse fatto una volta sola. Pareva molto logico che mentre si propone al Senato di invitare il signor ministro ad assumere l'impegno di fare ulteriori riforme e di proporre ulteriori miglioramenti alla esazione, si dovesse dire che questo lavoro del testo unico si faccia in seguito a quelle ulteriori riforme che si attendono, altrimenti succede che facciamo oggi un testo unico per guastarlo domani e farne poi un secondo.

Dunque pareva logico che il nostro ordine del giorno fosse accettato nella sua integrità dal ministro.

Il ministro invece accetta di studiare altre riforme, ma il testo unico vorrebbe farlo precedere, il che a noi pare un errore.

Dalle parole dette dall'onorevole ministro nasce poi anche il dubbio che colle riforme nuove si voglia far contribuire lo Stato a pagare le differenze eventuali fra l'importo degli aggi.

Se tale è il suo concetto sarebbe uno snaturare la base della legge per l'esazione.

Ognuno deve sopportare le spese necessarie a trovare il danaro per versarlo allo Stato. Perciò le osservazioni del ministro mi pare che alterino lo spirito della legge.

L'Ufficio centrale s'ispirava proponendo il suo ordine del giorno ad un concetto diverso, e non offendeva la legge attuale.

In ciò mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Finali, che conviene nel credere che le osservazioni dell'onorevole ministro tocchino la base della legge, e però in quella via non potrebbe essere seguito.

Non faccio però dichiarazioni se sia ad accettarsi o meno la frase *possibilmente* che il ministro vorrebbe introdurre nell'ordine del giorno proposto. Su ciò dirà per l'Ufficio centrale il nostro egregio relatore: io volevo solo rilevare le considerazioni colle quali il ministro spiegò il suo proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Saracco.

Senatore SARACCO. Io non discuterò sulla parola *possibilmente*, ma mi sento compreso da un sentimento di maggiore equità, di pietà, se vi piace verso i contribuenti dei paesi montani, i quali sono costretti a pagare per aggio il dieci, il dodici, e fino il diciassette per cento, mentre gli altri pagano cinquanta centesimi per cento lire e anche meno.

Qui si tratta di una imposta generale, che colpisce i proprietari di fabbricati e terreni nel regno, e per parte mia dichiaro che trovo iniqua questa diversità di trattamento. Convengo però con l'onorevole Finali, che davanti alla legge vigente, bisogna introdurre una disposizione speciale, come ad esempio quella indicata dall'onorevole ministro delle finanze, col quale mi trovo intieramente d'accordo in quella parte del suo discorso che accenna alla convenienza di una specie di fondo comune che provveda a togliere di mezzo queste asperità più stridenti.

In questa parte convengo con lui, e comprendo come egli nato nelle provincie meridionali entrato in questa idea, perchè in quelle provincie a molti servizi pubblici si provvedeva coll'istituto di un fondo comune.

Ripeto, io sono d'accordo con lui; solo mi pare che l'onor. ministro non abbia data con-

veniente risposta ad una domanda che ha il carattere di attualità.

Nella relazione dell'Ufficio centrale si parla di una risposta data dal ministro delle finanze ad una Commissione della Camera dei deputati, in cui è adombrata la possibilità che lo Stato debba concorrere del suo nelle spese di riscossione. Ora l'Ufficio centrale del Senato dice che ciò non può essere e con una frase proprio degna dell'ingegno del relatore soggiunge che nel riferire la risposta del ministro deve essere avvenuto un errore di stampa. Questi benedetti errori di stampa avvengono troppo spesso, perchè non dobbiamo cercare di vederci dentro un po' più chiaramente. Domando quindi all'onorevole ministro che abbia la bontà di dirmi, se quando per effetto delle gestioni provvisorie le spese di riscossione risultino superiori al sei per cento, il soprappiù debba andare a carico dello Stato.

In altri termini, è proprio vero che sia intervenuto l'errore di stampa scoperto dall'Ufficio centrale? Questa è la domanda che mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro delle finanze.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Veramente l'onor. Saracco ha toccato un punto dei più delicati. Il progetto di legge è stabilito in modo, che secondo l'ipotesi fatta dal Ministero, è difficile che si avveri, perchè il principio dell'aggio massimo è coordinato ad altre disposizioni, come quelle della conferma degli esattori e della formazione dei consorzi, per cui non si crede che vi possa essere alcuna differenza almeno di qualche momento; la differenza quindi, sarà, se mai, di poche migliaia di lire. Però nel concetto del Ministero è che la legge resti inalterata; in questo concordo coll'Ufficio centrale, perchè non si poteva fare una modificazione radicale in base ad una legge come questa, la quale è stata mossa anzitutto da un atto di giustizia.

Quando si trattasse di un'altra legge, con tutto il rispetto dovuto all'opinione dell'onorevole Finali e dell'onor. Gadda, io non esiterei a presentare la proposte che ha già adombrate sempre nell'intesa di non alterare, come ho

detto, il principio fondamentale della legge del 1871, ma semplicemente di moderarla. Lasciando quindi sussistere nei riguardi dell'aggio la responsabilità individuale dei contribuenti e dei comuni io, senza compromettere quella dello Stato, vorrei proporre che il maggior aggio vada a carico dalla massa dei contribuenti formando una specie di associazione forzosa, che mercè un contributo piccolissimo da riscuotersi dagli stessi esattori, costituisca un fondo comune, il quale senza soverchio aggravio dia modo allo Stato di correggere una grossa e flagrante ingiustizia.

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Saracco d'aver voluto che sia confermato solennemente innanzi al Senato quanto rilevò le relazioni dell'Ufficio centrale in rapporto alla eventuale eccedenza passiva della gestione provvisoria delle esattorie. Avevamo ragione di dire che soltanto per errore si trovava stampato nel documento di cui è cenno nella nostra relazione, che lo Stato dovesse mai supplire alle eventuali deficienze.

L'Ufficio centrale non poteva non preoccuparsi di questa eventualità per quanto sapesse che le anticipazioni - e non altro che anticipazioni - fatte fino ad ora dal Demanio per le gestioni provvisorie delle esattorie, non salirono che a un meschinissimo importo.

Infatti nell'esercizio 1894-95, per esempio, esso fu di L. 904 10, e nell'esercizio 1893-94 fu di L. 623 71. Ma invece l'esborso, e non più a semplice titolo di anticipazione ma come spesa effettiva, potrebbe assumere una ben diversa importanza dopo accolto il nuovo precetto che per esattorie non possa essere concesso un aggio superiore al 6 per cento. La quale disposizione non riguarda soltanto i contratti stipulati dai comuni o dai consorzi, ma riguarda anche le nomine di esattori fatte ad opera dei prefetti; cosicchè non sarà più possibile, sotto nessuna forma ed in nessun caso, qualsiasi contratto di appalto di esattoria per un aggio maggiore del 6 per cento. Se attualmente abbiamo 269 esattorie con un aggio superiore al 6 per cento, supposto che non si potesse nel nuovo quinquennio ottenere di collocarle ad un aggio minore, si avrà la ge-

stione provvisoria o d'ufficio di queste 269 esattorie.

Qui apro una parentesi. Noi concordiamo con l'onorevole ministro, potersi prevedere che questo numero sarà per diminuire. Concordiamo per la ragione indicata dall'onorevole ministro, che questo disegno di legge facilita il modo di collocamento per conferma. Concordiamo per un altro motivo. Si può ritenere che non sieno tutte ragioni obbiettive, necessarie, dipendenti da vere leggi economiche quelle che hanno persuaso in tutte le 269 esattorie a concedere questo aggio superiore al 6 per cento. Può essere - parlo molto genericamente senza fare allusione a nessuna esattoria - può essere che anche ragioni soggettive abbiano contribuito a concedere questo aggio superiore al 6 per cento o per le influenze locali acquistate ed esercitate da certi esattori, ovvero per la inesperienza o eccessiva correttezza di chi rappresentava l'ente appaltante.

In questi casi il fatto solo che la legge proibisca di oltrepassare quel massimo e che non possa l'esattore sfuggire al dilemma, o non avere la esattoria o contentarsi di un aggio non superiore al 6 per cento, farà sì che, anche dove nel quinquennio in corso gli esattori hanno ottenuto un aggio superiore al 6 per cento, pel nuovo quinquennio invece si accontentino di un aggio minore.

Questa speranza noi crediamo poter coltivare. Ed ora chiudo la parentesi e proseguo. Per quanto questo numero di 269 esattorie con aggio superiore al 6 per cento non sia per essere quello delle esattorie a gestione provvisoria, tuttavia, si presentava degna di considerazione la eventualità che potessero riuscire perdenti queste gestioni, le quali cresceranno enormemente di numero al paragone delle attuali. Nell'esercizio 1894-95, noi non abbiamo avuto che tre sole gestioni provvisorie, perchè sebbene siasi pronunciata la decadenza per 19 esattorie, 16 furono immediatamente ricollocate. Se invece questo esiguo numero di tre, salisse ad un numero molto ma molto superiore per effetto del massimo aggio, in via di esperimento fissato nel 6 per cento, e conseguisse uno sbilancio sensibile dall'esercizio provvisorio, chi supplirà alla deficienza? Lo Stato, avevamo trovato detto in una pubblicazione ufficiale. Non potevamo non ri-

levare l'errore; e non poteva essere che un errore materiale, perchè per noi non era dubbio, che a termine della legge vigente come ogni spesa per la riscossione delle imposte dirette, così ogni sbilancio passivo delle gestioni provvisorie va ripartito a carico dei contribuenti, direi così locali, nella periferia di ogni singola esattoria. Ognuna di esse costituisce un ente a sè, e lo Stato nulla deve, salve eventuali e semplici anticipazioni: esso deve incassare quell'imposta che ad ogni contingente è attribuito e la deve incassare netta da ogni spesa di riscossione. Tutto ciò, dalle dichiarazioni pur ora fatte dall'onor. ministro, resta pienamente confermato; e cioè che fino a tanto che la legge del 1871 non sia modificata, le eventuali esposizioni, che noi pure crediamo saranno al caso per essere tenui, o le eventuali deficienze passive delle gestioni provvisorie dell'esattorie, non devono in alcun modo far carico al bilancio dello Stato.

La questione sollevata e deliberata da onorevoli colleghi di tanta autorità ed esperienza e dall'onorevole ministro, se convenga modificare così sostanzialmente la legge del 1871, tanto da innovarla su questo punto dal carico delle spese di riscossione, almeno, come accennò l'onor. ministro, per portare a carico generale da distribuire fra tutti i contingenti del Regno la spesa di esazione al di là dell'aggio del sei per cento; è questione che sconfinava dal tema nel quale io come relatore sono chiamato a pronunciarmi.

Mi si permetta soltanto la osservazione, che codesta innovazione si vorrebbe appoggiare al principio della eguaglianza di tutti i cittadini nel carico della imposta. Ma, una volta ammesso questo principio, che la spesa della riscossione delle imposte non debba più essere regolato secondo il canone fondamentale della legge del 1871, ma con la norma della eguaglianza fra i cittadini tutti del Regno, non è possibile limitarsi a considerare come spesa da dividere con eguale carico fra i cittadini tutti quella che superasse il sei per cento di aggio. No, la logica necessariamente condurrà a dover accettare per tutta la spesa di riscossione della imposta fondiaria quell'identico principio, e del pari lo si dovrà ammettere per l'esazione dell'imposta di ricchezza mobile, ecc. Non c'è via di mezzo; i principî trascinano; potrete,

per un determinato momento, per la opportunità del quarto d'ora, per rendere meno sensibile un provvedimento, per attenuarne gli effetti, per farlo accettare meno difficilmente, proporre una prima applicazione ristretta. Ma avverrà il giorno dopo, quello che non è avvenuto il giorno prima. Si tratta quindi di una innovazione sulla quale, ripeto, in questo momento non posso nè debbo pronunciarmi, la quale ha assai maggior importanza che non indichino le cifre accennate dall'onorevole ministro e per la quale si avrebbe in ultimo da ripartire una spesa rilevante. Per determinarla bisogna computare quanto complessivamente si spende per aggi, superiori o inferiori al sei per cento o per altre spese di riscossione di tutte le imposte dirette, perchè per tutte regge un solo ed identico principio. La somma rilevante che ne consegue, divisibile fra tutti i contribuenti, importerà per molti un non lieve aumento d'imposta per recare un sollievo ad altri pochi. Quelli troveranno ingiusto che le speciali condizioni locali di alcuni luoghi, le quali determinano la necessità di una spesa maggiore di riscossione non tutte e non sempre estranee alla volontà ed all'opera degli enti locali, debbano tornare a carico di chi si trova in condizioni diverse e migliori. Crescerà poi probabilmente la media degli aggi e delle spese, perchè alcune volte aggi minori sono accettati per fare cosa giovevole al proprio paese al quale rimane il beneficio secondo il sistema vigente.

Queste brevi osservazioni preliminari volli fare per esprimere il mio convincimento che l'onor. ministro mediterà la gravità del problema accennato prima di proporre una risoluzione: sebbene anche io, come l'onor. ministro auguro che vengano accolte riforme le quali abbiano non soltanto l'intento di tutelare il pubblico erario, ma anche quello di accorrere in aiuto e difesa del contribuente.

Qualche riforma coordinata alla legge in vigore l'Ufficio centrale ha indicato come meritevole di studio nella sua relazione. Così si potrà ritornare anche sopra alcuna delle modificazioni oggi lasciate invariate, per non ritardare la pubblicazione della legge, utile per altre parti al pubblico servizio. Alle cose dette nella relazione aggiungiamo un'altra osservazione.

Nel testo originario della legge 20 aprile

1871, l'art. 57, che regola la importantissima materia del riscatto degli immobili venduti con la esecuzione fiscale, richiamava gli articoli 52, 53, 54.

Fu già rilevato in qualche decisione della Corte suprema che dovesse aversi come richiamato l'art. 51 che riguarda il primo esperimento d'asta, non l'art. 52.

Comunque sia, era fuori di contestazione, che la facoltà del riscatto, regolato dall'art. 57, era applicabile a qualunque deliberamento avvenuto all'asta fiscale ed anche al primo esperimento, se per un errore qualsiasi la vendita avesse avuto luogo al primo esperimento ad un prezzo inferiore a quello stabilito dall'art. 663 del Codice di procedura civile.

L'art. 57, modificato con la legge del 1882, parlò soltanto della espropriazione avvenuta a norma degli articoli 53 e 54, ma non fece più cenno dell'art. 52, *rectius* 51.

Fu una omissione certamente accidentale. Però in base ad essa si è voluto sostenere non essere luogo al riscatto per le vendite seguite nel primo incanto, sebbene in esso per un errore di chi lo dirige, la vendita abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Per togliere di mezzo la possibilità che si rinnovi tale questione, raccomandiamo all'onorevole ministro di comprendere fra le modificazioni da studiare per il nuovo disegno di legge anche questa, di aggiungere nell'art. 57 al richiamo degli articoli 53 e 54 anche quello dell'art. 51.

Con ciò saranno resi più sicuri e tranquilli coloro che hanno diritto al riscatto.

Confidiamo che l'Amministrazione troverà modo d'introdurre nel regolamento o di proporre per legge le occorrenti modificazioni per impedire il gravissimo danno ai contribuenti e all'erario che il numero delle esecuzioni immobiliari sia di tanto superiore a quelle mobiliari, così che nei primi due anni dell'attuale quinquennio, quelle furono 2704, queste 10,106, di cui 5410 per quote minime.

Per questo argomento delle quote minime e per la legge sulla riscossione privilegiata dei crediti dei comuni e delle Opere pie, ci riportiamo alla nostra relazione.

Quanto all'ordine del giorno, l'Ufficio credeva e sperava che le ragioni addette dall'o-

norevole Finali avrebbero persuaso l'onorevole ministro delle finanze di accettarlo senza alcuna limitazione, poichè nessuna divergenza sostanziale ne divide. Concorda con l'Ufficio centrale l'onorevole ministro, che fare oggi un testo unico e domani modificare nuovamente la legge, sembra poco opportuno. Ma l'onorevole ministro temendo che il progetto di legge, al quale l'ordine del giorno si richiama, non possa giungere a compimento prima del giugno o del luglio prossimo, quando sono da pubblicare gli avvisi d'asta per l'art. 6 della legge, e che possa aver danno il servizio continuando come per il passato a far a meno del testo unico per quanto per breve tempo, vorrebbe poter valersi in caso di bisogno della facoltà concessagli dall'art. 2, anche prima di presentare il nuovo progetto di legge. Per non proseguire una discussione su questo punto, confidando che l'onorevole ministro non userà della facoltà di pubblicare il testo unico prima di presentare il richiesto progetto di legge se non in caso di necessità, la quale tanto meno sarà per presentarsi quanto più presto segua la presentazione del progetto, consentiamo di aggiungere la parola *possibilmente* alle ultime parole dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, come propose l'onorevole ministro.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Aderisco completamente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore circa la questione degli articoli 51 e 52, perchè coincidono perfettamente colle intenzioni del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Rileggo l'ordine del giorno come fu modificato dall'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro.

« Il Senato invita il Governo a studiare quelle ulteriori riforme, le quali possano migliorare la legge 20 aprile 1871, n. 192, e quelle che successivamente la modificarono, coordinandovi le modificazioni portate dal presente progetto, ed a presentare analogo disegno di legge possibilmente prima della compilazione del testo unico ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Premetto che l'art. 1° col quale si modificano vari articoli di leggi precedenti comincia con un preambolo che va votato dopo le modificazioni predette. Quindi rileggo anzi tutto il testo degli articoli modificati.

L'art. 1° modifica gli articoli seguenti:

Art. 1.

Agli articoli 3, 37, 43, 44, 53, 54 e 65 delle leggi 20 aprile 1871, n. 192, 30 dicembre 1876, n. 3591, 2 aprile 1882, n. 674 e 14 aprile 1892, n. 189, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. L'esattore comunale o consorziale è retribuito dal Comune o dai consorzi dei Comuni mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del sei per cento.

È nominato per cinque anni per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.

Può infine essere confermato in carica di quinquennio in quinquennio alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal consorzio o dai comuni senza aprire concorso per terna o per asta purchè le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sette mesi almeno prima del giorno in cui debba avere principio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna o per conferma la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il tre per cento.

Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune.

(Approvato).

Art. 37. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all'assegnamento di

crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria, omesso però il precetto, e, in tutti gli stadi della procedura fiscale, la necessità dell'intervento dell'usciera.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in quest'articolo, prima di passare alla esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza della espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

(Approvato).

Art. 43. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune nel quale la imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza del Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune nel quale l'imposta è dovuta.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto comune; ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'articolo 33.

L'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

(Approvato).

Art. 44. L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

Il nome, cognome e la paternità del debitore;

La descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario o la rendita;

Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

E inoltre il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

L'intervallo tra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello tra il secondo ed il terzo deve essere di sessanta giorni.

(Approvato).

Art. 53. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore, con decreto, dichiara che si procederà al secondo esperimento, nel giorno definito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un terzo sul prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

(Approvato).

Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento il pretore, con apposito decreto, ordina che si proceda nel giorno prefisso a quest'uopo dall'avviso d'asta al terzo esperimento col ribasso di due terzi sul prezzo indicato dall'articolo precedente.

Però non potrà farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto lo esplicito consenso dall'intendente di finanza e in mancanza di tale consenso l'esattore avrà diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovrainposte a titolo di inesigibilità, giusta le vigenti disposizioni.

Non presentandosi oblatori al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovrainposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare però la metà del prezzo indicato dal precedente articolo 51 e salve le disposizioni contenute nell'articolo 87 per il caso che la esecuzione risulti insufficiente.

La detta somma, che andrà prima a sconto delle imposte e sovrainposte, sarà rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

L'esattore non può essere mai deliberatario.
(Approvato).

Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

Ove l'esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili, potrà o procedere sopra i frutti naturali e civili del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento di imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto che paghi l'imposta. Ed ove il creditore non adempia alla ingiunzione, l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati e li continuerà colle forme e colle norme della presente legge.

Agli effetti della distribuzione del prezzo degli immobili espropriati, deve considerarsi per anno in corso, di cui all'art. 1962 del Codice civile, quello nel quale avviene la trascrizione dell'avviso d'asta dell'esattore, od in mancanza dell'avviso d'asta, dalla trascrizione della sentenza di vendita.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora verremo alla votazione del preambolo dell'art. 1.

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PELLEGRINI, *relatore*. L'Ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che confermano pienamente quanto io dissi a nome dell'Ufficio, per cui siamo perfettamente d'accordo che riguardo al privilegio accordato al tributo dall'art. 1962 del Codice civile, la nuova determinazione intorno all'anno in corso non altera la durata del privilegio stesso, la quale resta sempre limitata al massimo di due anni, cioè all'anno in corso ed all'anno precedente, qualunque sia il numero delle trascrizioni degli avvisi d'asta.

Prego poi l'onorevole ministro a voler dissipare un dubbio che è sorto nell'Ufficio centrale, rapporto al prezzo su cui si deve aprire il terzo incanto.

Come è detto nella relazione, non è ben chiaro se questo prezzo sia determinato ribassando due terzi del prezzo originario stabilito nell'art. 51, per cui, se invece di sessanta volte il tributo, il terzo incanto per il ribasso di due terzi si debba aprire sul dato di venti volte il tributo stesso: ovvero, poichè il nuovo art. 54 non rimanda più all'art. 51 ma all'*articolo precedente*, cioè all'art. 53 nel quale è fissato il prezzo per il secondo incanto in quaranta volte il tributo per il ribasso di un terzo sul prezzo del primo incanto, se il terzo incanto si possa aprire col ribasso di due terzi del prezzo già ridotto nell'art. 52. L'originario progetto ministeriale non presentava questo dubbio, perchè teneva fermo per il terzo incanto (art. 54) il prezzo fissato per il secondo nell'*articolo precedente* (art. 53): nè lo presentava il precedente art. 54, perchè si richiama all'art. 51.

L'Ufficio centrale crede che la disposizione sia da accogliere nel senso che i due terzi di ribasso sono in rapporto al prezzo originario e non in rapporto al prezzo ridotto, per quanto il nuovo articolo, preso alla lettera, potrebbe significare l'opposto.

L'Ufficio centrale desidera sapere se l'onorevole ministro accetta questa interpretazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Accetto tanto più volentieri l'interpretazione dell'Ufficio centrale, in quanto che il concetto del Ministero risponde perfettamente a questa interpretazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti il preambolo dell'art. 1.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 1.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re, sentita la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, provvederà a riordinare ed a pubblicare in unico testo le diverse leggi precedenti sulla riscossione delle imposte dirette unitamente alle disposizioni della presente e ad emanare apposito regolamento per l'esecuzione delle stesse.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dopo di che, essendo esaurito l'ordine del giorno, avverto i signori senatori che per la prossima seduta pubblica saranno convocati con avviso a domicilio.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO fa l'appello nominale).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla enumerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'ammi-

nistrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1893-94:

Votanti	90
Favorevoli	87
Contrari	3

(Il Senato approva).

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1894-95:

Votanti	90
Favorevoli	87
Contrari	3

(Il Senato approva).

Modificazione alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette:

Votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

(Il Senato approva).

La seduta è tolta (ore 18 e 10).